

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI<sup>1</sup>**

### **Art. 1 – Norme Generali**

Inarcassa concede contributi per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, nei limiti dello stanziamento deliberato per ogni singolo evento dal Consiglio di Amministrazione, a valere sul fondo di accantonamento per interventi straordinari posto in bilancio.

Attraverso tale fondo trovano copertura i contributi di cui al successivo articolo 3, nonché eventuali interessi ed oneri accessori a carico dell'Associazione connessi all'erogazione del servizio.

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari**

Possono presentare domanda gli architetti ed ingegneri iscritti ad Inarcassa, che alla data dell'evento calamitoso risultavano congiuntamente:

- 1) iscritti ad Inarcassa,
- 2) residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze:
- 3) proprietari, o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o ad uso promiscuo (studio professionale e residenza) danneggiati dall'evento calamitoso e/o titolari di beni strumentali danneggiati dall'evento calamitoso;

I suddetti requisiti devono sussistere anche al momento di presentazione della domanda a pena di irricevibilità.

I soggetti beneficiari dovranno altresì risultare in regola, al momento della presentazione della domanda, con tutti gli adempimenti previsti dalla procedura vigente per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Sarà inoltre considerata irricevibile la domanda presentata dagli associati con irregolarità relative a precedenti concessioni.

### **Art. 3 - Contributi Erogabili**

Per i danni subiti a causa della calamità naturale i soggetti beneficiari possono accedere al contributo reversibile e non gravoso di interessi, nei limiti di importo e con le modalità stabilite con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce per ciascuna tipologia di spesa o danno indicata al successivo art. 4 l'importo massimo erogabile, il limite complessivamente elargibile a ciascun beneficiario per lo stesso evento, e le modalità di restituzione dei contributi.

### **Art. 4 - Spese o danni ammissibili**

4.1 - Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3 sono ritenute ammissibili le spese sostenute o danni subiti, al netto dell'IVA, relative a:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile;
- ripristino e/o sostituzione di beni strumentali e arredi danneggiati;

---

<sup>1</sup> Approvato dai Ministeri Vigilanti con nota prot. 0014361 del 30 novembre 2018

- trasloco in altro studio per coloro che esercitavano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato;
- danno alla autovettura ad uso professionale esclusivo o promiscuo, nel limite del valore commerciale o di riparazione dell'autovettura stessa.

4.2 – Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'art. 3 occorre dimostrare di aver subito danneggiamenti allo studio professionale di cui si è proprietari/titolari tali da impedire il regolare svolgimento della professione, ovvero dimostrare la proprietà/comproprietà/usufrutto dell'immobile danneggiato e la sua destinazione a studio professionale o promiscuo (studio professionale e residenza) nonché l'entità dei danni subiti dall'immobile stesso.

Per gli immobili e i beni in comproprietà deve essere indicata la percentuale di possesso e gli altri intestatari; i contributi previsti sono assegnati in misura proporzionale alla sola quota di proprietà/titolarità.

4.3 - Ai fini dell'ammissibilità delle spese e dei danni subiti dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande**

I professionisti interessati devono presentare domanda di ammissione al contributo entro il termine perentorio di 120 giorni dall'avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 1, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica all'uopo predisposta da Inarcassa in relazione all'evento calamitoso, scaricabile e compilabile on line dal sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), completa dei documenti nella stessa indicati. In caso incompletezza della domanda ovvero della documentazione il professionista dovrà trasmettere la documentazione integrativa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione degli uffici, a pena di decadenza della domanda stessa.

#### **Art. 6 - Esame delle domande**

Inarcassa esaminerà le domande pervenute e delibererà, entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta dagli uffici, gli importi concessi in base al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1.

#### **Art. 7 – Liquidazione dei Contributi**

Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle modalità di erogazione dei contributi, che potrà avvenire anche mediante la stipula di apposite convenzioni con partner finanziari e/o assicurativi, compatibilmente con le finalità dei contributi stessi. L'erogazione del contributo reversibile è subordinata all'accettazione da parte dell'iscritto delle modalità e dei termini di restituzione degli importi concessi.

#### **Art. 8 – Cumulabilità dei contributi**

I contributi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono cumulabili con eventuali altri contributi e/o indennizzi pubblici e/o privati previsti e/o concessi per i medesimi danni.

#### **Art. 9 - Decadenza del piano di restituzione dei contributi**



Sulle rate omesse o non versate del piano di restituzione dei contributi sono dovuti gli interessi legali. Il mancato pagamento di tre rate del piano, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica del beneficio e l'importo ancora non restituito dovrà essere corrisposto in unica soluzione, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza.